

Aero Club d'Italia - Roma

Registro di Protocollo

Prot.: **00001503** del 27/01/2010

USCITA

Titolario: TCO/SR/AT



2010U-00001503



AERO CLUB D'ITALIA

Roma, **27 GEN 2010**

Settore/Compil.: TO/Bn

Alle Scuole VDS/VL

Via e-mail e pubblicata sul sito www.aeci.it

CIRCOLARE N° 04/2010

OGGETTO: Attestati VDS/VL standard e con limitazioni

Rif.to: Regolamento Didattico VDS/VL approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota in data 20/07/2009 e reso operativo con delibera C.F. N° 185 del 26/09/2009 con decorrenza 01/01/2010 (pubblicato nel sito Internet dell'Aero Club d'Italia all'indirizzo www.aeci.it/documenti-regolamenti).

1. Come noto il regolamento tecnico-didattico di riferimento ha riformato il regime dell'attestato VDS/VL abolendo la distinzione operata nel 2006 fra primo livello, che limitava l'attività del pilota al livello basico, e secondo livello che consentiva la pienezza dell'attività di volo. A partire quindi dal 1 gennaio 2010 l'esame per il conseguimento dell'attestato prevede il raggiungimento di uno standard unico e completo.
2. Per altro verso si pone la necessità di chiarire il regime transitorio che governa le conseguenze del passaggio da un sistema all'altro, o meglio il ritorno all'originario sistema dell'attestato VDS/VL "unico", e la portata dei relativi attestati. In particolare esistono le condizioni di seguito delineate.
 - a. Titolari di attestato VDS/VL rilasciato in conformità alla normativa antecedente il regolamento approvato in data 06.07.2006: volano senza specifiche limitazioni e possono immediatamente iscriversi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero.
 - b. Titolari di attestato VDS/VL di 2° livello: volano senza specifiche limitazioni e possono iscriversi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero a condizione che sia decorso il termine di un anno dal conseguimento del 2° livello stesso.
 - c. Titolari di attestato VDS/VL di 1° livello: volano con le limitazioni previste dalla normativa 2006. Per superare dette limitazioni dovranno integrare il loro iter formativo iscrivendosi ad un corso e sostenendo un esame finale che ne attesti l'idoneità allo svolgimento della relativa attività, sulla base dei programmi didattici teorico e pratici riportati nel nuovo regolamento posto a riferimento. Questi piloti potranno quindi iscriversi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero a condizione che sia decorso il termine di un anno dal superamento di detto esame.
 - d. Titolari di attestato VDS/VL rilasciato in conformità al regolamento vigente: volano senza specifiche limitazioni e potranno iscriversi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero a condizione che sia decorso il termine di un anno dal conseguimento dell'attestato.
3. In allegato è posto il modulo per la richiesta d'iscrizione ai corsi integrativi per titolari di attestato VDS/VL di 1° livello menzionati al precedente punto 2c.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. Fabio DE MEGLIO)

- 1 -

All'Aero Club d'Italia
Via Cesare Beccaria, 35 a
00196 ROMA

Oggetto: integrazione elenco allievi corso per il conseguimento dell'attestato VDS/VL per apparecchi di classe..... anno 201..... (comunicazione n°.....) relativa a titolari di attestato VDS/V.L. di primo livello

L' Aero Club Federato / l' Associazione Aggregata:....., nella persona del legale rappresentante (Cognome) (Nome).....Nato/a..... Prov.:il....., attuale residenza..... titolare della scuola VDS individuata dal numero....., comunica l'iscrizione nel corso relativo all'anno 201___, per il conseguimento dell'attestato VDS/Volo Libero, degli allievi di seguito indicati, già titolari di attestato VDS/VL di primo livello.

Il corso si svolgerà avvalendosi del personale e dei mezzi riportati nella Scheda Tecnica della scuola stessa.

La scheda tecnica è stata inviata all'Ae.C.I. in data..... e da questo approvata in dataIl direttore, gli istruttori, l'aiutante e l'addetto alla sicurezza menzionati nella citata S.T. sono in possesso di attestato di istruttore V.D.S. in corso di validità.

L'inserimento degli allievi s'intenderà accettato qualora siano decorsi 07 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, senza che l'Ae.C.I. abbia comunicato parere contrario.

A tal fine il sottoscritto (Cognome e Nome) consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n°445/2000:

- è stata stipulata, per la durata del corso, la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a 258.228,45 euro per persona, animale o cosa, come previsto dall'art.16 del D.P.R. 404/88 (nel testo modificato dal D.P.R. 207/93);
- è stata stipulata la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile per i danni prodotti dai praticanti la disciplina del V.D.S./Volo libero a terzi, sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo, come previsto dagli artt. 21 e 22 del medesimo D.P.R.;
- gli allievi, i cui nominativi sono riportati di seguito, sono in possesso del certificato di idoneità psicofisica in corso di validità e, se minorenni, hanno ottenuto l'assenso di coloro che esercitano la potestà genitoriale. I predetti allievi hanno, inoltre, sottoscritto specifica dichiarazione che autorizza l'Aero Club d'Italia alla conservazione, memorizzazione, utilizzazione dei loro dati personali per i fini istituzionali, ai sensi del D.Lgs. n°196 del 2003.

L'elenco degli iscritti al corso è riportato di seguito.

Art. 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali dell'Ente
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto finalizzato all'espletamento della pratica e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ne comporta l'improcedibilità.
4. I dati potranno essere comunicati alle autorità inquirenti o alle controparti in caso di liti giudiziarie.
5. Il trattamento che sarà effettuato sui dati sanitari ha la esclusiva finalità di autorizzare l'attività di volo e consisterà nella memorizzazione su formato EDP della data di rilascio del certificato di visita medica e archiviazione del certificato stesso.

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio in quanto presupposto per il rilascio e/o il rinnovo delle autorizzazioni al volo.

6. Il responsabile del trattamento è il Capo Servizio T.O. il cui nominativo è reperibile sul sito internet www.aeci.it.